



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIETRO CURZIO

- Presidente -

Dott. LUCIA ESPOSITO

- Consigliere -

Dott. GIULIO FERNANDES

- Rel. Consigliere -

Dott. PAOLA GHINOY

- Consigliere -

Dott. FRANCESCA SPENA

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 436-2015 proposto da:

ABM

, elettivamente domiciliato in
ROMA VIA PRINCIPE AMEDEO 221 presso la segreteria
CONFSAL, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNA
COGO;

- *ricorrente* -

contro

PI SPA X, in persona del legale
rappresentante elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZA MAZZINI
27 presso lo studio 'TRIFIRO', rappresentato e difeso dall'avvocato
SALVATORE TRIFIRO';

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 1442/2013 della CORTE D'APPELLO di
MILANO, depositata il 15/04/2014;

Oggetto

SPESE

Motivazione
semplificata

Ude 06/12/2017 - CC

R.G.N. 436/2015

Rep.

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/12/2017 dal Consigliere Dott. GIULIO FERNANDES.

RILEVATO

che, con sentenza del 20 novembre 2014, la Corte di appello di Milano, decidendo in sede di rinvio disposto da questa Corte con sentenza n. 8851/2012, liquidava l'ammontare delle spese, diritti ed onorari dovuti da PI S.p.A. per la fase di merito nel giudizio promosso da MBA nella seguente misura: euro 300,00 per diritti, 400,00 per onorari ed euro 95,00 per spese per il primo grado; euro 500,00 per diritti, 700,00 per onorari ed euro 148,00 per spese per il secondo grado;

che la Corte territoriale procedeva alla liquidazione dei termini sopra indicati "sulla scorta delle tabelle allora vigenti, tenendo conto del valore indeterminabile della controversia, della scarsa difficoltà della controversia, appartenente a un filone di cause ricorrenti sui contratti a termine, e delle note di spesa indicate dalla parte ricorrente";

che per la cassazione di tale decisione propone ricorso il B affidato a quattro motivi cui resiste PI s.p.a. con controricorso;

che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio;

che PI s.p.a. ha depositato memoria ex art. 380 bis. Cod. proc. civ. in cui si ribadiscono le argomentazioni di cui la controricorso;

che il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata;

CONSIDERATO

che: con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 91 cod. proc. civ., dell'art. 24 della legge 13 giugno 1942 n. 794, degli artt. 1, 4, 5, 6 della tariffa forense allegata al D.M. 585/1994 e al D.M. n. 127/ 2004, nonché vizio di motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio (in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.) evidenziandosi che essendo il valore della controversia nella specie, 'indeterminabile' lo scaglione di riferimento era quello da 25.882,84 ad euro 51.645,69 per il primo grado (D.M. 585/1994) e quello da 25.900,01 a 51.700,00 per il secondo grado (D.M. n. 127/ 2004) e che la Corte territoriale, pur dando atto della nota spese depositata dal ricorrente, aveva liquidato i diritti (in euro 300 per il primo grado ed in euro 500 per il secondo grado) procedendo ad una riduzione degli importi ed eliminando voci senza alcuna motivazione e gli onorari in modo non coerente con la complessità, rilevanza ed importanza delle questioni trattate e in misura non corrispondente al tariffario di cui ai D.M. citati; con il secondo motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 112 cod. proc. civ., dell'art. 24 della legge n. 794/42 nonché degli artt. 15 del D.M. n. 585/1994 e 14 del D.M. n. 127/ 2004, nonché vizio di motivazione (in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.) in relazione al mancato riconoscimento del rimborso delle spese generali; con il terzo motivo si deduce violazione degli artt. 91 e 112 cod. proc. civ., dell'art. 24 della legge n. 794/42 nonché omessa pronuncia in relazione alla mancata liquidazione delle spese processuali del giudizio di legittimità; con il quarto motivo viene lamentata violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. nonché vizio di motivazione in relazione alla disposta compensazione delle spese del giudizio di rinvio;

che il primo motivo è fondato essendo di tutta evidenza che la liquidazione delle spese dei giudizi di merito così come operata dalla corte territoriale, tenuto conto delle voci indicate dal ricorrente, nel rispetto del principio di autosufficienza, con riferimento al valore della causa (si vedano le note spese relative al giudizio di primo e di secondo grado), abbia violato gli inderogabili minimi tariffari applicabili (cfr. Cass. 19 aprile 2006, n. 27804; Cass. 29 ottobre 2014, n. 22983); ed infatti in base ad un consolidato e condiviso orientamento di questa Corte, in tema di liquidazione degli onorari di avvocato, in base al R.D. n. 1578 del 1933, art. 60, comma 5, è consentito al giudice, quando la causa risulti di facile trattazione, di attribuire l'onorario in misura inferiore al minimo, richiedendo però che tale decisione sia espressamente motivata con riferimento alle circostanze di fatto del processo e non già con pedissequa enunciazione del criterio legale attraverso un mera aggiunta di un elemento estrinseco, meramente indicativo, quale la scarsa difficoltà della controversia; né siffatto obbligo di motivazione è venuto meno per effetto della L. n. 794 del 1942, art. 4, che, nel prevedere la riduzione - peraltro applicabile solo alla voce degli onorari e non anche a quelle dei diritti e delle spese detta norma non fa riferimento - dei minimi tariffari per le controversie di particolare semplicità, dispone che la riduzione degli onorari non possa superare il limite della metà, sicché, indicando il limite massimo della riduzione degli onorari, ha integrato la previsione di cui al citato art. 60, presupponendo, quindi, che detta riduzione sia motivata (Cass. 21 novembre 2008, n. 2779; Cass. 9 giugno 2006, n. 13478; Cass. 7 settembre 2007, n. 18829);

che il secondo motivo è assorbito dovendosi comunque osservare che il rimborso delle spese generali (nella specie, richiesto ai sensi dell'art. 15 della tariffa professionale, approvata con d.m. n. 585 del 1994 e dell'art.

14 della tariffa professionale, approvata con d.m. n. 127 del 2004), spetta all'avvocato in via automatica e con determinazione *'ex lege'*, dovendosi, pertanto, ritenere compreso nella liquidazione degli onorari e diritti di procuratore nella misura del 10% e 12,50/%, anche senza espressa menzione nel dispositivo della sentenza (v. Cass. 20/8/2015, n. 17046);

che il terzo motivo è fondato essendo stata omessa la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità nonostante al giudice del rinvio la causa fosse stata rimessa anche per provvedere su tali spese;

che, infine, anche il quarto motivo è fondato in quanto la Corte territoriale, nel regolamentare le spese del giudizio in riassunzione, ha contravvenuto al principio secondo il quale colui che attivamente o passivamente si espone all'esito del processo oltre a conseguire i vantaggi deve anche sopportare le eventuali conseguenze sfavorevoli che, in ordine alle spese, sono stabilite a suo carico in base al principio della soccombenza e ciò anche se si tratti di spese non rigorosamente consequenziali e strettamente dipendenti dalla attività della parte rimasta soccombente ma derivate dagli eventuali errori in cui può incorrere il giudice nei vari gradi o fasi del processo (cfr. Cass. 19/4/2006, n. 9049; Cass. 11/4/2013, n. 8886);

che, pertanto, in adesione alla proposta del relatore, vanno accolti il primo il terzo ed il quarto motivo di ricorso, assorbito il secondo, l'impugnata sentenza cassata con rinvio alla Corte di Appello di Milano in diversa composizione che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità;

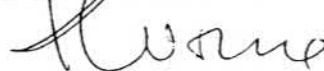
P.Q.M.

La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, il terzo ed il quarto, assorbito il secondo, cassa l'impugnata sentenza e rinvia alla Corte di Appello di Milano in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2017

Il Presidente

Dott. Pietro Curzio

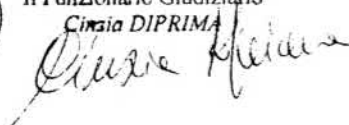


DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, - 6 FEB. 2018



Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DIPRIMA



Il Funzionario Giudiziario

Cinzia DIPRIMA

